

Deliberazione n. 3 del 19/03/2021

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI ANNO 2021. APPROVAZIONE.**

**L'ASSEMBLEA**

PREMESSO CHE:

- Ai sensi della L.R. 24/02 l'Associazione d'Ambito ha il compito di provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di ambito.
- L'ATO opera tenuto conto dei seguenti criteri previsti dall'art. 200 del D.lgs. n. 152/2006:
  - superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  - conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
  - adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
  - valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
  - ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- Tali criteri si correlano con quelli specificamente previsti dall'art. 182 bis del medesimo D.lgs. n. 152/2006 che dispone *"1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.."*
- Per rispondere alle finalità sopra descritte, ATO-R, in quanto ente di governo, esercita l'attività di regolazione del sistema di gestione degli impianti di smaltimento dell'ambito della provincia di Torino, attraverso la quale determina gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza. Tale attività si orienta su tre livelli, come previsto dalla normativa regionale e nazionale:
  - organizzazione del sistema impiantistico dell'ambito sulla base del PPGR vigente;
  - affidamento della realizzazione e gestione degli impianti e del relativo servizio alle società di gestione;
  - controllo sul servizio affidato.
 Lo strumento di regolazione del sistema è il Piano d'Ambito.
- L'art. 203 comma 3 del citato D.lgs. n. 152/2006 prevede che *"Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo"*. Il Piano d'Ambito contiene la definizione dei flussi agli impianti e la disciplina generale delle tariffe.
- L'art. 3 dello Statuto dell'ATO-R prevede che *"il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito, compresa l'approvazione del Programma di realizzazione degli impianti medesimi. Ai sensi della normativa vigente effettua la scelta dei soggetti realizzatori e gestori degli impianti predetti ed esercita i poteri di vigilanza, anche in qualità di Autorità di settore"*.
- L'art. 6 dello Statuto prevede che *"le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti"*.
- L'art. II della convenzione istitutiva prevede che l'ATO-R, *"nell'esercizio delle proprie funzioni di governo di ambito, assicura obbligatoriamente l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito"*.

- L'art. 13 dello Statuto citato prevede ancora che sono atti fondamentali dell'Assemblea *“il Programma di realizzazione degli impianti di competenza d'ambito, ivi compresa la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti...”*
- In attuazione delle disposizioni normative e statutarie di riferimento sopra citate, con deliberazione di Assemblea n. 10 del 19/12/2019, veniva approvata la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti dell'Ambito per l'anno 2020, in via transitoria, nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, ente regionale subentrante competente all'emanazione del Piano d'Ambito ai sensi della L.R. 1/2018 n. 3 del 26/04/2018, veniva approvato il Piano d'Ambito per l'anno 2018.

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Piano d'Ambito è lo strumento di regolazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso il quale determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione del sistema secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza.
- Per attuare una regolazione efficace, il Piano d'Ambito è uno strumento dinamico, rispondente alle esigenze del sistema. La programmazione contenuta nel documento è infatti un processo in continua evoluzione, perciò il suo stato di attuazione viene monitorato costantemente dagli Uffici.
- Le linee guida e di organizzazione del sistema contenute nel Piano d'Ambito devono essere annualmente integrate dalla determinazione dei flussi e definizione delle tariffe che l'Assemblea dell'ATO-R è chiamata ad effettuare.

**VISTA** la recente modifica alla L.R. 1/2018 introdotta dalla L.R. 4/2021:

- Che ha identificato l'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell'intero territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta.
- Che ha previsto, al livello dell'ambito regionale, *“le funzioni inerenti: a) all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali: 1) gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti; 2) gli impianti di trattamento del rifiuto organico; 3) gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante; 4) gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati; 5) le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 36/2003; b) all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico; c) all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003”*. Pertanto, con riferimento all'impiantistica, la norma ha confermato un sistema impiantistico ormai di ambito regionale, organizzato attraverso un Piano d'Ambito che dovrà programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta oltre che i costi dei servizi di competenza.
- Che ha previsto, a livello dei sub-ambiti di area vasta, *“le funzioni inerenti: a) alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, b) alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati, c) alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale; d) al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante; e) alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; f) alle strutture a servizio della raccolta differenziata.”*
- Che ha identificato gli enti di governo dei sub-ambiti nei consorzi di area vasta (CAV), coincidenti con i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002;
- Che ha identificato l'ente di governo dell'ambito regionale nella conferenza d'ambito regionale, costituita dai consorzi di area vasta, Città di Torino, Città metropolitana di Torino e dalle province piemontesi.
- Che ha definito i tempi e gli esiti della conclusione del percorso di costituzione della Conferenza d'Ambito regionale come segue:  
*“1. Entro il 30 giugno 2021: a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge; b) la Città di Torino adeguata i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.*

[...]

*6. Entro il 30 settembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni...*

[...]

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”

RITENUTO alla luce di quanto sopra, stante l'entrata in vigore della L.R. 4/2021, che la programmazione dei flussi per l'anno 2021 non possa che avere carattere di transitorietà in attesa che l'ente regionale subentrante proceda all'emanazione del Piano d'Ambito a livello territoriale regionale.

RILEVATO CHE:

- Il D. Lgs 36/2003 all'articolo 7- Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica 1 (come recentemente modificato dall'art. 1, c.1 lett. g) del D. Lgs 121/2020) dispone che: *“1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:  
a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;  
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.”*
- L'art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, afferma che gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, costituiscono un sistema atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Sulla base di tale principio, il comma 2 prevede che: *“Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.”* Al comma 6 viene prescritto che, ai sensi del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i., non sussistendo vincoli di bacino per i flussi di rifiuti indirizzati agli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico degli impianti medesimi, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o, ancora, pericolosi a solo rischio sanitario: le autorità competenti sono tenute ad adeguare coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle nuove citate disposizioni.
- In attuazione del citato art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, la Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n.135-22762 del 16/7/2015 ha adeguato l'autorizzazione dell'impianto TRM a saturazione del carico termico, contestualmente classificandolo come impianto di recupero energetico di cui al punto R1, allegato C, del DLgs 152/2006.
- In data 3/12/2018 con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 353-28635 è stato rilasciato l'atto di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA dell'impianto del Gerbido, ai sensi dell'art. 29 octies del D. Lgs 152/2006.

RILEVATO inoltre CHE:

- Alla data del 31/12/2020 sono state conferite presso l'impianto TRM circa 570.000 tonnellate di rifiuti (427.000 tonnellate di rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata provenienti quasi esclusivamente dall'Ambito Torinese e 143.000 tonnellate di RSA di prevalente derivazione urbana).
- TRM in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22.2 del Contratto di Servizio del 21 dicembre 2012, con nota TR000957-2020-P del 21/12/2020, ha trasmesso il Piano Conferimenti 2021 che prevede una potenzialità di trattamento del termovalorizzatore pari a 555.000 tonnellate per il 2021.

RITENUTO PERTANTO DI stimare la produzione di rifiuto urbano indifferenziato dell'Ambito per l'anno 2021 in 430.000 tonnellate.

PRESO ATTO CHE:

- Le discariche presenti nell'Ambito sono esaurite o comunque, alla luce della normativa sopra esposta, possono accogliere soltanto rifiuti speciali.
- Il termovalorizzatore di Torino (Località Gerbido), autorizzato a saturazione del carico termico, è l'unico impianto che permette di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati dell'Ambito.

CONSIDERATO PERTANTO CHE la programmazione dei rifiuti dell'Ambito per l'anno 2021 deve essere effettuata sulla base delle seguenti assunzioni:

- attuare la normativa nazionale (in particolare il D. Lgs 36/2003) che prevede il superamento del sistema discarica per i rifiuti urbani ponendo limiti restrittivi per il suo utilizzo;
- attuare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016 che al paragrafo 8.5.4 prevede di destinare il rifiuto urbano indifferenziato dell'Ambito Torinese alla termovalorizzazione, *“mantenendo comunque la possibilità di ricorrere al pre-trattamento di quantitativi limitati ...”*;
- continuare a destinare gli spazi residui delle discariche dell'Ambito ai soli rifiuti speciali permettendo ai gestori il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

VISTO il Contratto di Servizio in vigore tra ATO-R e la società TRM spa, che, all'art. 7.7, prevede che ATO-R si impegni, tra l'altro, a *“(ii) definire il Piano d'Ambito in modo tale da destinare in via esclusiva all'Impianto tutti i rifiuti prodotti nel territorio dei Conferenti e in modo tale da assicurare, nei limiti dei rifiuti disponibili nell'area di riferimento di ciascun Conferente, la saturazione della capacità di smaltimento dell'Impianto; (iii) per quanto di propria competenza, far sì che i Conferenti individuati nel Piano d'Ambito conferiscano in via esclusiva presso l'Impianto i quantitativi di rifiuti destinati, ai sensi del Piano d'Ambito, allo smaltimento presso l'Impianto; (iv) per quanto di propria competenza, assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità e al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario”*.

#### DATO ATTO CHE:

- I conferimenti totali all'impianto del Gerbido registrati negli ultimi anni sono pari a 510.971 tonnellate nel 2017, 533.240 tonnellate nel 2018, 560.270 nel 2019 e circa 570.000 nel 2020. L'impianto è pertanto in grado di soddisfare il fabbisogno dell'Ambito anche per l'anno 2021.
- TRM dovrà gestire l'eventuale capacità eccedente dell'impianto in ottemperanza alla prescrizione autorizzativa n. 2.1.2 (Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 353-28635 del 3/12/2018) garantendo la *“priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti [...] nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.”* e secondo le indicazioni degli Enti competenti.

VISTA la deliberazione di CDA n. 1 del 4/02/2021.

RITENUTO PERTANTO di approvare, in via transitoria nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti dell'Ambito per l'anno 2021, destinando all'impianto TRM tutti i rifiuti urbani indifferenziati raccolti nell'ambito (Consorzio di Bacino 18, CCS, COVAR 14, CADOS, BACINO 16, CCA, CISA, ACEA) per un quantitativo stimato pari a 430.000 tonnellate.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

Presenti n. 13: Unia (Comune di Torino = Mill. 6,26 + Bacino 18 = Mill. 375,90); Raso (Comune di Settimo T.se = Mill. 6,26); Di Crescenzo (COVAR 14 = Mill. 106,30); Perinetti (CCA = Mill. 79,25); Casciano (Comune di Collegno = Mill. 6,26); Ceppi (Comune di Chieri = Mill. 6,26); Gola (CCS = Mill. 50,60); Massone (Bacino 16 = Mill. 106,66); Balzola (Comune di Ivrea = Mill. 6,26); Burocco (CISA = Mill. 40,56); Cavazzoni (CADOS = Mill. 128,25); Messina (Comune di Moncalieri = Mill. 6,26).

Assenti n.3 : Comune di Ciriè, Comune di Pinerolo e Consorzio ACEA Pinerolese

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 13

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in via transitoria nelle more della costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale, la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti dell'Ambito per l'anno 2021, destinando all'impianto TRM tutti i rifiuti urbani indifferenziati raccolti nell'ambito (Consorzio di Bacino 18, CCS, COVAR 14, CADOS, BACINO 16, CCA, CISA, ACEA).
2. Di dare atto che TRM dovrà gestire l'eventuale capacità eccedente dell'impianto in ottemperanza alla prescrizione autorizzativa n. 2.1.2 (Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 353-28635 del 3/12/2018) garantendo la *"priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti [...] nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni."* e secondo le indicazioni degli Enti competenti.
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi Russo  
(f.to in originale)

Il Presidente  
Francesco Casciano  
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione emendata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Tecnico  
Ing. Palma Urso  
(f.to in originale)

Il Responsabile Amministrativo  
Dott.ssa Federica Canuto  
(f.to in originale)